



determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento n. 11/194 di data 21/10/2021, modificata con successiva determinazione n. 11/\_\_\_ di data \_\_/\_\_/\_\_, qui da intendersi a ogni effetto integralmente richiamata, si è disposto di modificare il sopra richiamato atto a decorrere dal 1° gennaio 2021 come di seguito indicato; \_\_\_\_\_  
tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori \_\_\_\_\_

**stipulano**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, unitamente a Trento Funivie S.p.A., come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di apportare le seguenti modifiche all'atto di concessione 9 agosto 2002 n. 730 rep.. \_\_\_\_\_

L'art. 1 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° gennaio 2021: \_\_\_\_\_

“Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, come sopra rappresentato, concede alla società Trento Funivie S.p.A., di seguito denominata concessionario, che accetta a mezzo del predetto rappresentante, i terreni sottodescritti siti in località “Malga Mezavia” sul Monte Bondone, tutti ubicati in Comune Catastale di Sopramonte:

- aree già comprese nell'atto 9 agosto 2002, n. 730 rep.: \_\_\_\_\_

a) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Trento, identificate catastalmente da porzioni delle pp.ff 3498/6 (mq. 387), 3498/119 (mq. 9), 3518 (mq. 1.809), 3517/1 (mq. 1.676);\_\_\_\_\_

b) aree appartenenti al demanio comunale, identificate catastalmente da porzioni delle pp.ff. 4139 (mq. 639), 4136 (mq. 712), 4141 (mq. 120);\_\_\_\_\_

- aree aggiuntive rispetto all'atto 9 agosto 2002, n. 730 rep.:\_\_\_\_\_

c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Trento, identificate catastalmente da porzioni delle pp.ff 3512 (mq. 1.717) e 3513 (mq. 399);\_\_\_\_\_

Tutte le aree concesse sono rappresentate nell'estratto della planimetria del progetto datata maggio 2002, a firma del geom. Renato Endrizzi, che, quale parte integrante e sostanziale, si allega sotto la lettera alfabetica "A", che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e alla quale fanno per ogni e qualsiasi effetto espresso riconoscimento."\_\_\_\_\_

L'art. 4 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° gennaio 2021:\_\_\_\_\_

"Il canone annuo viene stabilito in euro 164,30 (centosessantaquattro virgola trenta), da aggiornare annualmente in base al 100% della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel mese di novembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.\_\_\_\_\_

Detto importo dovrà essere versato in unica soluzione anticipata

all'inizio di ogni annualità contrattuale.”.\_\_\_\_\_

## **ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI**

Il presente atto è sottoposto a tutti gli oneri e condizioni già previsti nell'atto 9 agosto 2002 n. 730 rep., del quale rappresenta una modifica.\_\_\_\_\_

Quant'altro contenuto nel citato atto rimane invariato.\_\_\_\_\_

*(omissis)*

